



COMUNE di CARTURA
Provincia di Padova

REGOLAMENTO

COMUNALE

DEL

COMMERCIO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 20/12/2023

PARTE PRIMA – NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto**
- Art. 2 – Definizioni**
- Art. 3 – Zone Commerciali**
- Art. 4 – Parcheggi**
- Art. 5 – Viabilità**
- Art. 6 – Caratteristiche esercizi**
- Art. 7 – Autorizzazioni stagionali e temporanee**
- Art. 8 – Rivitalizzazione centro urbano**
- Art. 9 – Istanze e procedimenti**
- Art. 10 - Sanzioni**
- Art. 11 – Norma di rinvio**

PARTE SECONDA – ATTIVITÀ' COMMERCIALE IN AMBITO COMUNALE

- Art. 12 – Oggetto**
- Art. 13 – Definizioni**
- Art. 14 – Requisiti**
- Art. 15 – Adempimenti e divieti**

PARTE TERZA – ATTIVITÀ' COMMERCIALE DEI PRODUTTORI AGRICOLI

- Art. 16 – Oggetto**
- Art. 17 – Pianificazione dei mercati dei Produttori Agricoli**
- Art. 18 – Soggetti ammessi alla vendita**
- Art. 19 – Prodotti in vendita**
- Art. 20 – Modalità di vendita e norme igienico sanitarie**
- Art. 21 – Tracciabilità e prezzi di vendita**
- Art. 22 – Disciplina amministrativa e controlli**
- Art. 23 – Sanzioni**

PARTE QUARTA – ATTIVITÀ' COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE

- Art. 24 – Oggetto**
- Art. 25 – Definizioni**
- Art. 26 – Esercizio dell'attività**
- Art. 27 – Autorizzazioni commerciali con posteggio**
- Art. 28 – Autorizzazioni commerciali in forma itinerante**
- Art. 29 – Svolgimento dell'attività commerciale in forma itinerante**
- Art. 30 – Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione**
- Art. 31 – Sospensione dell'autorizzazione commerciale**
- Art. 32 – Revoca dell'autorizzazione commerciale**
- Art. 33 – Occupazioni abusive**
- Art. 34 – Autorizzazioni commerciali temporanee**
- Art. 35 – Norme comportamentali sotto il profilo igienico sanitario**

Art. 36 – Obblighi e divieti per gli operatori commerciali
Art. 37 – Piano dei mercati
Art. 38 – Trasferimento dei mercati
Art. 39 – Soppressione del mercato o di posteggi
Art. 40 – Ampliamento dei posteggi
Art. 41 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
Art. 42 – Mercati straordinari
Art. 43 – Fiere
Art. 44 – Mercatino dell’usato

PARTE PRIMA – NORME GENERALI

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'insediamento di Medie Strutture di Vendita, in attuazione della L.R. Veneto 28.12.2012 n. 50 e ss.mm.ii., di seguito definita “Legge Regionale”.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai sensi della Legge Regionale e ai fini del presente Regolamento s'intendono:

- a) - **Superficie di Vendita:** l'area destinata alla vendita, al netto della muratura, compresa quella occupata da vetrine, banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini dell'azienda, servizi igienici;
- b) – **Esercizio di Vicinato:** l'esercizio commerciale con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati;
- c) - **Media Struttura di Vendita:** l'esercizio commerciale singolo o l'aggregazione di più esercizi commerciali in forma di medio centro commerciale, con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati;
- d) - **Medio Centro Commerciale:** una media struttura di vendita (superficie complessiva non superiore a mq. 2.500) costituita da un'aggregazione di esercizi commerciali inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e che usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente;
- e) - **Grande Struttura di Vendita:** l'esercizio commerciale singolo o aggregato con superficie di vendita complessiva superiore a 2.500 metri quadrati.
- f) - **Grande Centro Commerciale:** gli esercizi commerciali inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente (superficie complessiva superiore a mq. 2.500) che usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni e gestiti unitariamente;

g) - **Parco Commerciale:** gli esercizi commerciali collocati in una pluralità di strutture edilizie a prevalente destinazione commerciale (superficie complessiva superiore a mq. 2.500) che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, hanno un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche;

h) - **Outlet:** forma di vendita al dettaglio secondo cui le aziende produttive, in locali diversi dal luogo di produzione, (superficie complessiva superiore a mq. 2.500) pongono in vendita direttamente o indirettamente l'invenduto, la produzione in eccesso, la fine serie, i prodotti fallati, i campionari o apposita linea di produzione;

i) - **Spaccio:** forma di vendita al dettaglio svolta in locali annessi all'insediamento produttivo, aperti al pubblico solo negli orari di produzione.

Art. 3 – ZONE COMMERCIALI

Nel territorio comunale, ai soli fini del presente regolamento, gli insediamenti commerciali possono essere ubicati laddove le N.T.O. del Piano Interventi ammette l'attività commerciale con l'eccezione della vendita dei prodotti agricoli di propria produzione, gli spacci aziendali ed il commercio ambulante itinerante.

Art. 4 - PARCHEGGI

1. Ogni struttura di vendita di nuova apertura o in ampliamento dev'essere dotata dei parcheggi ad uso pubblico pari a mq. 1 ogni mq. di superficie netta di vendita.

Nel centro storico (Zona A) come delimitato dal Piano Interventi e negli ambiti territoriali omogenei intensivi (Zona B) la dotazione di standard a parcheggio può essere monetizzata fatta salva la valutazione sulla viabilità.

Le aree di sosta e/o parcheggio devono comunque essere individuate entro la medesima zona e risultare funzionali alla struttura di vendita, collegate con percorso pedonale non superiore a ml. 300.

Il Comune valuta preliminarmente la possibilità di monetizzazione in rapporto

alla viabilità esistente e al carico urbanistico cui i parcheggi pubblici sono sottoposti in maniera da non sbilanciare il fabbisogno generale, atteso che il fabbisogno di parcheggio pubblico non può mai scendere sotto la soglia del 50% del fabbisogno minimo.

Le linee di indirizzo relative alla determinazione dell'importo della monetizzazione saranno deliberate dalla Giunta Comunale, mentre l'effettiva monetizzazione verrà determinata di volta in volta dal responsabile del servizio.

Art. 5 – VIABILITÀ'

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 50/2012, le domande per il rilascio dell'autorizzazione riferita alle Media Strutture di Vendita devono prevedere un'idonea organizzazione dell'accessibilità veicolare sia in funzione del traffico operativo che del traffico commerciale e ciò sia in funzione del sistema viario principale che secondario, con idonea relazione dell'impatto sulla viabilità.

Art. 6 – CARATTERISTICHE DEGLI ESERCIZI

L'autorizzazione commerciale si articola nei seguenti settori merceologici:

- a) - Alimentare;
- b) - Non Alimentare Generico;
- c) - Non Alimentare a Grande Fabbisogno di Superficie;
- d) – Misto.

a.1) - Per settore "**Alimentare**" s'intende quello comprensivo di tutti i prodotti alimentari nonché i prodotti per la pulizia e per l'igiene della persona e della casa, esclusi gli articoli di profumeria.

b.1) – Per settore "**Non Alimentare Generico**" s'intende quello comprensivo di tutti i prodotti non alimentari.

c.1) – Per settore "**Non Alimentare a Grande Fabbisogno di Superficie**" s'intende quello riferito alla vendita di: mobili – veicoli – legnami - materiali edili e nautica.

d.1) – Per settore "**Misto**" s'intende quello comprensivo di prodotti alimentari e non alimentari.

Nel caso in cui la ditta svolga anche attività di commercio all'ingrosso, la vendita al dettaglio pubblico dev'essere effettuata in locali distinti e separati da pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interne.

La zona di commercio all'ingrosso non deve essere accessibile al pubblico e deve essere dotata di ingresso distinto.

Il divieto dell'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita al minuto ed all'ingrosso non si applica per la vendita di:

- a) – macchine, attrezzature ed articoli per agricoltura;
- b) – macchine, attrezzature ed articoli per industria, commercio e artigianato;
- c) - materiale elettrico, ferramenta ed utensileria;
- d) - colori, vernici, carta da parati;
- e) - articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- f) - articoli per il riscaldamento;
- g) - strumenti scientifici e di misura;
- h) - macchine per ufficio;
- i) - auto, motocicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- l) - combustibili;
- m) - materiali per l'edilizia;
- n) - legnami.

Art. 7 – AUTORIZZAZIONI STAGIONALI E TEMPORANEE

Il presente Regolamento prevede la possibilità di rilascio di Autorizzazioni Temporanee per le strutture di vendita, nei seguenti casi:

- a) - in occasione di fiere, feste, mercati straordinari, manifestazioni;
- b) - la durata massima non superi i 30 giorni;

Art. 8 – RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO URBANO

Al fine di rivitalizzare il sistema distributivo del centro storico, può essere autorizzata la realizzazione di Strutture di Vendita utilizzando immobili esistenti, dismessi e/o soggetti a recupero edilizio, purché la superficie di

vendita non sia superiore a mq. 4.000 e i parcheggi siano recuperati nell'ambito di intervento con la possibilità di utilizzare parcheggi nuovi e/o esistenti ma entro una distanza di ml. 300.

Art. 9 – ISTANZE E PROCEDIMENTI

Le istanze ed il relativo procedimento per l'applicazione del presente Regolamento sono quelle di cui al D.P.R. n. 160/2010 attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive, senza alcuna eccezione.

Art. 10 - SANZIONI

Le sanzioni relative al presente Capo, per infrazioni sotto il profilo amministrativo e sanitario sono quelle già stabilite dalla legislazione vigente e dai Regolamenti Comunitari cui l'Italia ha aderito.

Art. 11 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento deve farsi preciso riferimento legislazione nazionale e regionale.

PARTE SECONDA – L'ATTIVITÀ COMMERCIALE IN AMBITO COMUNALE

Art. 12– OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, per tutto il territorio comunale, le modalità di svolgimento delle attività di:

- a) - Commercio al dettaglio su area privata in sede fissa;
- b) - Consumo sul posto;
- c) - Medie strutture di vendita;
- d) - Somministrazione di alimenti e bevande;
- e) - Spacci aziendali;
- f) - Vendite temporanee ed occasionali.

Il presente Regolamento fa integrale rinvio per i loro aspetti generali, di insediamento e di esercizio, alle normative regionali, nazionali e comunitarie, disciplinando unicamente gli aspetti non normati dalle stesse o da altri regolamenti vigenti demandati all'autonomia comunale.

Art. 13 – DEFINIZIONI

a) - **Commercio al dettaglio su area privata in sede fissa**: si intende l'attività di chi acquista merci e le rivende, esclusivamente su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale, sia con riferimento ai prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare che non alimentare.

b) - **Settore alimentare**: si intende la vendita di prodotti destinati al consumo umano secondo le seguenti prescrizioni:

i) - i **prodotti** venduti, **confezionati** o trattati in modo idoneo dal punto di vista igienico sanitario per l'asporto, devono essere pronti per l'acquisto, senza necessitare, successivamente alla richiesta di acquisto, di operazioni di preparazione/trasformazione/cottura e di trattamento dei generi alimentari in generale, fatta eccezione per il semplice riscaldamento – assemblaggio – sporzionamento;

ii) - vendita di **bevande non alcoliche**, tramite erogazione delle stesse da recipienti finalizzati alla conservazione a temperatura idonea.

Le bevande non alcoliche devono risultare già preparate e con caratteristiche tali da poter essere consumate immediatamente e fornite al cliente in contenitori di materiale monouso, non essendo consentita, alcuna preparazione estemporanea né miscelazione o operazioni di trasformazione della bevanda;

iii) - vendita di **bevande alcoliche** di ogni gradazione in confezione originale sigillata, non essendo consentito alcun "servizio assistito di somministrazione o consumo sul posto";

iv) - vendita con **consumo sul posto** di prodotti alimentari nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico intesa come adiacente o pertinente al locale, a tal fine attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio, utilizzando gli arredi e le attrezzature tipiche della somministrazione, quali bancone del bar, macchina del caffè espresso, impianti di spillatura delle bevande anche alcoliche, tavoli apparecchiati, sedie, ecc.

I prodotti somministrati, comprese le bevande, possono essere

preparati/trasformati/trattati estemporaneamente a seguito della richiesta di acquisto del cliente. Le attività di somministrazione possono vendere al dettaglio per asporto alimenti e bevande, senza necessitare di ulteriore titolo di commercio;

v) - **servizio assistito** di somministrazione, mediante la vendita di alimenti e bevande al bancone o al tavolo con personale a ciò dedicato, che illustra il menù, riceve le ordinazioni e successivamente procede alla preparazione delle pietanze e/o bevande richieste, servendole ai tavoli o in generale nella zona del locale attrezzata per consentirne il consumo sul posto;

vi) - **vendita temporanea**, compreso il consumo sul posto, in occasione di manifestazioni ed eventi occasionali in unità immobiliari o aree di proprietà privata o di proprietà pubblica nella disponibilità di privati non soggetti a servitù di pubblico passaggio o non destinate ad un uso pubblico, limitatamente alla durata della manifestazione, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di pubblica sicurezza.

Art. 14 – REQUISITI

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, pur costituiti da un'unica tipologia con somministrazione, esercitata in maniera prevalente o non prevalente, ancorché svolta mediante distributori automatici in sede esclusiva, nel rispetto dei seguenti requisiti specifici:

a) - I locali utilizzati per la somministrazione di alimenti e bevande devono essere allestiti con gli arredi tipici di questa attività quali tavoli, sedie o altre tipologie di sedute, che contribuiscano all'organizzazione di un ambiente idoneo ad accogliere lo stazionamento del pubblico per il consumo sul posto di alimenti e bevande e con servizio assistito.

Rientra nella superficie di somministrazione l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non rientra nella superficie di somministrazione l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici, servizi

igienici e neppure la superficie di pertinenze o spazi esterni ai locali al chiuso, ancorché adibiti a somministrazione;

b) - l'esercizio deve essere dotato di almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, accessibile anche ai diversamente abili secondo le norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, in perfetto stato di pulizia durante l'intero orario di apertura al pubblico dell'attività, escludendo da tali obblighi tutti gli esercizi commerciali preesistenti alla data di approvazione del presente Regolamento di disciplina della attività commerciali su tutto il territorio comunale.

Qualora l'attività di somministrazione sia svolta in maniera non prevalente in unità immobiliari ove insistono altre attività, la presenza del servizio igienico di cortesia, può essere garantita anche tramite un servizio presente nell'attività prevalente.

c) - nei locali di esercizio deve essere prevista una superficie di dimensioni adeguate dedicata alla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, con contenitori di diversa colorazione distinti per le diverse tipologie merceologiche e in osservanza delle modalità operative di svolgimento del servizio di raccolta dei RR.SS.UU;

d) - divieto di ogni attività riconducibile alla preparazione di alimenti e bevande negli spazi esterni rispetto ai locali di esercizio, su aree private di pertinenza o su suolo pubblico, ove è consentita la sola somministrazione;

e) - divieto di vendita o somministrazione mediante distributori automatici - nell'intero territorio comunale - di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Art. 15 – ADEMPIMENTI E DIVIETI

L'avvio dell'attività di consumo sul posto deve essere comunicato al S.U.A.P. mediante dichiarazione circa il possesso dei requisiti strutturali e di esercizio di seguito previsti, utilizzando l'apposita modulistica predisposta, unitamente alla notifica dell'attività alimentare ai sensi del Regolamento. CE 852/2004.

Tale adempimento è dovuto anche:

- in caso di avvio dell'attività di consumo sul posto in attività già esistente;
- in caso di subingresso in attività esistente qualora l'attività di consumo sul posto sia avviata solo successivamente dal subentrante e non fosse già stata avviata dal precedente titolare;
- da parte degli esercizi esistenti che già esercitano il consumo sul posto, a prescindere dalla data di avvio dello stesso, nel caso in cui la preesistente superficie di vendita venga ampliata per più del 15%.

PARTE TERZA – ATTIVITÀ' COMMERCIALE DEI PRODUTTORI AGRICOLI

Art. 16 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento della vendita diretta di prodotti agricoli da parte di imprenditori agricoli ai sensi della L. 296/2006 e del successivo D.M. Politiche Agricole del 20/11/2007 su area pubblica o privata ad uso pubblico.

Art. 17 – PIANIFICAZIONE DEI MERCATI DEI PRODUTTORI DIRETTI

Il presente Regolamento svolge la funzione generale di pianificazione della vendita di prodotti agricoli da parte dei produttori diretti in area pubblica, secondo criteri di compatibilità con la rete commerciale esistente.

Art. 18 – SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA

Nei mercati su aree pubbliche o private ad uso pubblico sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative agricole e i loro consorzi.

I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 indipendentemente dalla sede aziendale, ragione per cui ogni imprenditore agricolo per poter partecipare al mercato dovrà consegnare al Comune l'informativa necessaria a garantire il possesso dei requisiti stessi.

Nel caso di domande superiori al numero di posti disponibili, fermo restando

l'ambito territoriale sopra indicato, dovranno essere applicati i seguenti criteri di preferenza, nell'ordine, a favore delle aziende:

- a) - sede dell'azienda in Provincia di Padova;
- b) - azienda che propone in vendita il prodotto meno rappresentato nel mercato;
- c) - stagionalità dei prodotti venduti.

Art. 19 – PRODOTTI IN VENDITA

I produttori agricoli, singoli o associati, possono mettere in vendita esclusivamente i prodotti agricoli, anche ottenuti a seguito di trasformazione o manipolazione, derivanti dall'attività agricola, come ad esempio:

- a) - frutta e verdura e marmellate;
- b) - cereali, farine, pane e prodotti da forno;
- c) - fiori e piante;
- d) – vino, olio, aceto e miele;
- e) – latte, formaggi e derivati;
- f) – carni, salumi, insaccati in genere e uova;
- g) - pesci e molluschi.

Ogni azienda può porre in vendita esclusivamente prodotti di propria produzione, conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati, confezionati ed esposti nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti.

L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, nonché da personale dipendente regolarmente impiegato da ciascuna azienda.

Art. 20 – MODALITÀ' DI VENDITA E NORME IGIENICO SANITARIE

Gli operatori devono occupare lo spazio di vendita loro assegnato e lasciare pulita e sgombra da rifiuti l'area di vendita e le aree circostanti, secondo le modalità di raccolta previste dal servizio pubblico.

Si intendono richiamati in quanto applicabili le disposizioni del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione per

l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati e le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite da leggi e regolamenti vigenti in materia.

I banchi/gazebo, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

- a) - strutture che assicurino la stabilità e conformità igienico-sanitaria, durante l'attività di vendita, in relazione ai prodotti offerti;
- b) - banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente disinfettabile nonché muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
- c) - modalità operative tese a ridurre il peso e l'ingombro degli imballaggi, utilizzando, anche nel rapporto con la clientela, materiale a basso impatto ambientale o riciclabile.

Art. 21 – TRACCIABILITÀ' E PREZZI DI VENDITA

1. I prodotti posti in vendita devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita applicato al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di cartello o altre modalità idonee allo scopo.

L'etichettatura o i cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato devono contenere una comunicazione dalla quale il consumatore ottenga informazioni sull'origine dei prodotti, sul luogo di produzione e sull'azienda di produzione.

Art. 22 – DISCIPLINA AMMINISTRATIVA E CONTROLLI

1. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio, fatta salva l'attività di controllo del Comune, in merito al possesso dei requisiti oggettivi dell'azienda agricola e del rispetto delle norme igienico – sanitarie.

Art. 23 – SANZIONI

1. Per le violazioni del presente regolamento, quando il fatto non sia già previsto come illecito da altre normative, è applicata la sanzione amministrativa

in misura ridotta pari a €uro 250,00 ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modifiche.

PARTE QUARTA – ATTIVITÀ' COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE

Art. 24 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale.

Art. 25 – DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento s'intendono per:

a) - commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) - aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;

c) - mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio;

d) - mercato a merceologia esclusiva: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio in sede fissa;

e) - mercato dell'antiquariato e del collezionismo: mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe e gli oggetti da collezione;

- f) - mercato straordinario:** l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- g) - posteggi isolati:** mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque;
- h) - mercato minore:** mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
- i) - mercato maggiore:** mercato costituito da un numero di posteggi superiore a 20;
- l) presenze effettive in mercato o fiera:** il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- m) - fiera:** manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private - delle quali il Comune ha la disponibilità - di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- n) - autorizzazione esercizio del commercio su aree pubbliche:** l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio e dal Comune in cui intendono avviare l'attività per gli operatori itineranti;
- o) - autorizzazione temporanea:** l'atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;
- p) - posteggio:** l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- q) - migliona:** la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato per ampliare il proprio;

- r) - posteggio riservato:** il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- s) - spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- t) - operatore precario:** operatore già titolare di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- u) - Autorità competente in materia di igiene degli alimenti:** il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione e i Servizi Veterinari dell'AULSS 6 "Euganea" di Padova.

Art. 26 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ'

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante, a persone fisiche, società di persone o di capitali e a cooperative.

L'autorizzazione commerciale al commercio ambulante, abilita i titolari della stessa al commercio in forma itinerante, alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale ed alla vendita a domicilio.

Le autorizzazioni sono rilasciate, con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi.

Art. 27 – AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE CON POSTEGGIO

L'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica - mediante utilizzo di posteggi dati in concessione pluriennale - è rilasciata dal responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del suolo pubblico, sulla base delle disponibilità dei posteggi. In caso di carenza di posteggi le concessioni vengono rilasciate previa graduatoria approvata dal responsabile del servizio incaricato, a seguito di bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi previa nuova individuazione di posteggi in

ampliamento all'area di mercato e/o individuati in altre posizioni del territorio comunale.

La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata in contraddittorio con l'operatore che ha formulato istanza di assegnazione in maniera da creare continuità tra diversa tipologia merceologica (generi alimentari e non alimentari) tenuto conto delle concessioni di posteggio già assegnate. La concessione del posteggio può essere rilasciata per un anno, nel caso di stagionalità mentre negli altri casi viene rilasciata con valenza di 5 anni.

Fatte salve le concessioni di posteggio in essere, dall'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale, ogni operatore del mercato, non può essere concessionario di più di 2 posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento dell'azienda in altro operatore.

Art. 28 – AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE IN FORMA ITINERANTE

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal responsabile del servizio competente del Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.

Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al comune in cui si è trasferito, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.

Art. 29 – SVOLGIMENTO ATTIVITÀ' COMMERCIALE IN FORMA ITINERANTE

L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello esercitato con posteggio e nelle aree non interdette dal comune. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.

L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura

di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme igienico - sanitarie vigenti.

È vietato esercitare il commercio itinerante, in concomitanza con lo svolgimento del mercato settimanale, in aree ad esso adiacenti, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata dal posteggio più vicino.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 30 – SUBINGRESSO TITOLARITÀ' AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE

Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto al trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per gestire l'attività.

Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività, il diritto di richiedere l'intestazione a proprio nome della concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo di valenza della concessione stessa.

Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa domanda di subingresso entro 60 giorni dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. Nel caso si verifichi la

decadenza ed il subingresso sia avvenuto nella sola gestione, si procede alla revoca dell'autorizzazione commerciale mediante notifica del provvedimento. Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività commerciale, decade dal diritto di subingresso salvo che entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo non abbia a sua volta trasferito l'azienda.

Non è ammesso lo scambio consensuale dei posteggi, ancorché tra operatori dello stesso settore merceologico o a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti.

Art. 31 – SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE

In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o del ripetersi della medesima violazione "cd. recidiva", il responsabile del servizio comunale preposto al servizio può disporre, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

Si considerano di particolare gravità:

- a) – il mancato rinnovo dell'autorizzazione;
- b) - l'abbandono di rifiuti nell'area di mercato;
- c) - danneggiamenti della sede stradale, degli elementi di arredo urbano compreso il patrimonio arboreo;
- d) - la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella autorizzata ed indicata nella relativa concessione di posteggio.

La ripetizione della violazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di 12 mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 32 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) - il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di

rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza.

L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese, l'apertura della partita IVA e l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS;

b) - per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per motivi di salute, da comunicarsi al Comune;

c) - il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi;

L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante viene inoltre revocata per sospensione dell'attività per oltre 12 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

d) – il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite, con le modalità e le procedure previste dall' art. 8 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati

Il responsabile del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al presente articolo, la contesta all'intestatario dell'autorizzazione ed al proprietario dell'azienda (nel caso di esercizio dell'attività in gestione d'azienda), fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.

Agli operatori economici che hanno subito la sospensione e/o la revoca definitiva dell'autorizzazione al commercio non è dovuta alcuna restituzione del canone così come nessun indennizzo inerente.

Art. 33 – OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:

a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio;

- b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
 - c) si applicano le sanzioni speciali per il commercio su aree pubbliche previste dall'art. 29 del DPR 31.03.98 n.114;
3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
- a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;

c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

6. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 34 – AUTORIZZAZIONI COMMERCIALE TEMPORANEA

In occasione di manifestazioni, di sagre rionali, nonché di manifestazioni fieristiche autorizzate, possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione.

L'autorizzazione viene rilasciata nei limiti degli spazi disponibili per l'area interessata alla manifestazione, in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande e, in caso di insufficienza di spazi, in base all'anzianità di partecipazione. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione alla medesima ditta.

La richiesta di autorizzazione commerciale temporanea viene presentata direttamente agli uffici comunali competenti.

Art. 35 – NORME COMPORTAMENTALI IGIENICO SANITARIE

Il commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti deve avvenire nel rispetto della normativa sanitaria nazionale, regionale e nei Regolamenti Comunitari.

Il Comune assicura, nelle aree di mercato e fiera (per quanto di competenza) la

manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle norme igienico – sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità dei suoi impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta ed allontanamento rifiuti.

Nei posteggi concessi in uso per il commercio ambulante non è ammesso il negozio mobile mentre i “banchi” devono possedere i seguenti requisiti:

- a) - essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale;
- b) – essere costituiti da materiali igienicamente idonei a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
- c) - avere piani rialzati da terra;
- d) - avere piani di appoggio costituiti da materiale facilmente disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili e confezionati.

Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

I “banchi” motorizzati per la vendita di generi alimentari devono possedere l'autorizzazione sanitaria per ogni parte li costituiscono e preordinata al contatto con i generi posti in esposizione e vendita. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile.

Tutte le attività riguardanti una qualsiasi fase della commercializzazione degli alimenti, dalla produzione alla vendita, sono subordinate alla comunicazione di

inizio attività presentata all'AULSS competente per territorio di sede della ditta. Il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande fare preciso riferimento al H.A.C.C.P. redatto per le specifiche operazioni di manipolazione e preparazione degli alimenti.

Art. 36 – OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI OPERATORI COMMERCIALI

All'interno dell'area di mercato è vietato:

- a) - occupare più spazio di quello concesso;
- b) - usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora;
- c) - importunare il pubblico con insistenti offerte di merci;
- d) - impedire con tende ed aggetti il libero ed agevole passaggio del pubblico;
- e) - costituire con le proprie strutture espositive pericolo e molestia a terzi;
- f) - precludere con le proprie strutture la visuale degli altri banchi.

Art. 37 – PIANO DEI MERCATI

I mercati e i posteggi isolati presenti sul territorio comunale sono quelli individuati dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, avente validità fino all'adozione di un nuovo piano e/o sua variazione.

Le aree da destinare a sede di mercato o posteggio isolato sono stabilite con apposite schede distinte per singolo mercato o posteggio isolato ed indicanti:

- a) - ubicazione e denominazione del mercato e punto di sosta isolato;
- b) - periodo di svolgimento e/o utilizzo temporale del posteggio isolato;
- c) - giorni assegnati allo svolgimento del commercio;
- d) - numero complessivo dei posteggi;
- e) - numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
- f) - tipologia merceologica assegnata ad ogni posteggio;
- g) - differenziazione dei posteggi del settore alimentare tra: prodotti alimentari deperibili, esclusi i prodotti ortofrutticoli freschi, e non deperibili;
- h) - tariffa del canone mercatale.